



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 3 DEL 27-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE SOCIETARIA PER FUSIONE INVERSA EX ART. 2501-TER DEL CODICE CIVILE DI "CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI S.P.A." IN "SPT HOLDING S.P.A."

L'anno duemilaventitre addi ventisette del mese di Febbraio, alle ore 19:10, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		MUTTONI PAOLO	X	
GRASSI ENRICA	X		MELLONE FRANCESCA	X	
TARELLI MATTIA	X		GAGLIANO TANIA	X	
CONTI FIORENZO	X				
ZINETTI MARINA	X				
LAGINESTRA ALFREDO	X				
PUOTI RODOLFO	X				
FACCINI CRISTINA		X			
MASSAINI CINZIA	X				
LEONI MARIO		X			

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco introduce l'argomento precisando che la proposta di deliberazione in esame è la logica conseguenza del piano della razionalizzazione delle partecipate, il cui verbale è stato oggetto di approvazione nella seduta odierna. Ricorda come, nel recente passato, più Comuni abbiano, nel tempo, ceduto le quote di proprietà ed ora invece cercano di riacquistarle per poi aderire al progetto di fusione in corso. Questo dimostra come l'atteggiamento prudente del Comune di Porlezza sia stato conveniente in quanto il possesso delle quote in SPT HOLDING SPA potrà generale utili, ma soprattutto dà al comune maggiore possibilità di intervento nelle decisioni.

Passa, quindi, ad esaminare l'emendamento proposto dal Consorzio Pubblici trasporti in data 23.02.2023 e depositato in segreteria con i prescritti pareri il giorno successivo.

Pertanto specifica che: *“a pagina 3, punto 3, nella prima riga dell'allegato “PATTI PARASOCIALI”, vengono sostituite le parole “degli stessi” con “dei presenti”.*

Il Sindaco propone la votazione preliminare sull'emendamento di cui sopra, che ha il seguente esito:
Presenti votanti n. 11,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva l'emendamento, con l'inserimento delle modifiche ivi previste nel testo della proposta che segue

Si passa, quindi, all'esame del testo deliberativo della cui parte dispositiva il Sindaco dà lettura integrale

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Porlezza è socio della società C.P.T. S.p.a, che opera nella gestione integrata dei servizi di trasporto pubblico;
- L'art. 20 del del D. Lgs. 175/2016 (testo unico sulle società a partecipazione pubblica) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

L'art. 4 del d.lgs. 175/2016 (rubricato “*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*”) stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È in ogni caso possibile l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

È inoltre possibile:

- acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- partecipare nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- nel rispetto della disciplina europea, acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento.

Inoltre, l'art. 5 del decreto in parola, oltre ad evidenziare, quale requisito per una partecipazione societaria, la dimostrazione della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, invita a richiamare nell'atto deliberativo le ragioni e le finalità che giustificano la partecipazione anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il quadro normativo in materia di società partecipate e servizi pubblici locali, pertanto, ha imposto l'avvio di un percorso di analisi e definizione delle scelte strategiche future. Tali valutazioni devono portare a verificare e monitorare la sostenibilità e la compatibilità dell'attuale assetto del gruppo pubblico locale con i nuovi

vincoli e restrizioni introdotti dal legislatore con il testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Il Comune di Porlezza è quindi, in definitiva, chiamato a monitorare continuamente l'assetto delle proprie partecipazioni societarie, non solo da un punto di vista gestionale e di controllo, ma anche in termini di convenienza complessiva di mantenimento delle stesse.

Il Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A. ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi pubblici di trasporto, di qualunque specie, al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate: attualmente è proprietaria dell'impianto funicolare Como – Brunate per il quale ai sensi del contratto di Trasporto Pubblico Locale è tenuta ad effettuare la manutenzione straordinaria, e ordinaria, la riparazione e la revisione ai sensi di legge.

La società al 31.12.2018 risultava proprietaria della partecipazione al 28,561% di S.P.T. Holding S.p.A. Nel 2019 la partecipazione in S.P.T. Holding passa al 32,54% per effetto della procedura di redistribuzione delle azioni detenute dal socio Provincia di Lecco.

La Società S.P.T. Holding S.P.A. ha per oggetto il servizio di trasporto locale. Il Comune partecipa indirettamente alla società per il tramite della società sopra analizzata C.P.T. S.p.A.

Le società presentano alcune caratteristiche indicate dall'art. 20 in conseguenza delle quali l'ente è tenuto a continuare l'attuazione delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione). Per quanto concerne la partecipazione diretta nel CPT S.p.a. ed indiretta in SPT HOLDING S.p.a., si riassumono i principali sviluppi di questi ultimi anni:

L'Assemblea ordinaria della società in data 15.12.2016 ha deliberato un atto di indirizzo amministrativo al CdA finalizzato a promuovere la fusione tra CPT S.p.A. e SPT HOLDING S.p.A., indicando, altresì, la preferenza per una fusione diretta in cui CPT S.p.A. incorpora la partecipata SPT HOLDING S.p.a. L'operazione avrebbe consentito di rispettare quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 175/2016, come modificato e integrato del D.lgs. n. 100/2017.

Nel corso dell'Assemblea del 17 luglio 2018, il Presidente aggiornando i soci sullo stato dell'arte del progetto di fusione, come inizialmente previsto, ha evidenziato che, a seguito di recesso dell'Amministrazione provinciale di Lecco da SPT Holding, l'Assemblea di quest'ultima si è pronunciata a favore della fusione inversa (cioè di CPT S.p.a. in SPT Holding).

Nel corso dell'Assemblea del 16 novembre 2018 i Comuni soci hanno espresso pareri discordanti sulla fusione inversa tra CPT S.p.A. e SPT Holding S.p.A. ed hanno chiesto di approfondire la proposta valutando le diverse possibilità (fusione diretta, fusione inversa e recesso dei soci con messa in liquidazione della CPT S.p.A.).

Nel corso del 2019 vi sono stati ulteriori approfondimenti sull'ipotesi di "fusione inversa" cioè la fusione di CPT S.p.a. in SPT Holding, che tengono conto più in generale della situazione di governo del Trasporto Pubblico Locale in Provincia di Como.

In data 22 luglio 2020 l'assemblea ordinaria di CPT S.p.a. ha deliberato l'atto di indirizzo al Cda avente ad oggetto la fusione inversa con la società partecipata SPT Holding Spa. L'organo amministrativo ha già delineato un percorso per la fusione e in particolare, in data 29.11.2021 è stato individuato l'Advisor che ha assistito entrambe le società a costruire il progetto di fusione da sottoporre poi alle relative assemblee per l'approvazione.

Di concerto con l'Advisor si è provveduto alla predisposizione del progetto di fusione nonché al passaggio di tale progetto nei consigli comunali dei soci nel mese di febbraio 2023 e la successiva deliberazione dell'assemblea dei soci entro 28/02/2023, con efficacia giuridica della fusione a partire dal 01.01.2023. A seguito dell'operazione prevista sopravviverà la sola S.P.T. Holding S.p.A. in cui confluiranno gli attivi e passivi di C.P.T. S.p.a. e i soci di C.P.T. S.p.a. diventeranno soci di S.P.T. Holding S.p.A.

Richiamati:

-gli artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Legge Madia) che promuovono processi di razionalizzazione ed aggregazione tra società aventi omogeneità di compagine sociale e/o medesimo scopo sociale-funzionale della gestione dei servizi pubblici locali;

-l'art. 16 L.R. n. 36/2013 a mente del quale: "*Dalla pubblicazione nel Bura della presente legge le aziende pubbliche ed a partecipazione pubblica operanti nei quattro sub-ambiti provinciali possono promuovere processi di riorganizzazione aziendale attraverso operazioni di aggregazione, incorporazione e fusione*";

Vista la delibera di Consiglio n. 44 del 22.12.2022 che valuta come auspicabile l'adozione di un progetto di fusione di tutti i soggetti pubblici operanti nello specifico settore dei trasporti pubblici locali per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi resi alla collettività amministrata, per la semplificazione della struttura del gruppo, per la riduzione dei costi amministrativi, gestionali ed organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni per la concentrazione delle attività operative nella gestione dei servizi della mobilità sul territorio in un unico soggetto dotato delle competenze manageriali e tecniche idonee a sviluppare le

attività oggi divise tra le due Società.

Vista la delibera di Consiglio n. 44 del 22/12/2022 avente oggetto “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20, del D.lgs 19/8/2016 n.175, come modificato dal D.lgs 16/06/2017, n.100: approvazione che prevede fra gli obiettivi la realizzazione del progetto di fusione per incorporazione di “Consorzio Pubblici Trasporti S.p.a.” (di seguito anche “CPT”) in “SPT Holding S.p.a” (di seguito anche “SPT”) alla luce dei prospettici sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali

- semplificazione della struttura del gruppo;
- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- concentrazione delle attività operative nella gestione dei servizi in un unico soggetto dotato delle competenze manageriali e tecniche idonee a sviluppare le attività oggi divise fra le due società;
- creazione di un unico soggetto che si occuperà della mobilità sul territorio (ad esclusione della navigazione del lago di Como) con evidenti vantaggi, anche tariffari, sia per i residenti che per i turisti, tramite ad esempio l'adozione di titoli di viaggio di tipo “integrato”.

Inoltre il progetto di aggregazione delle società SPT Holding Spa e Consorzio Pubblici Trasporti Spa è finalizzato ad attuare le previsioni del T.U.S.P. (Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e delle amministrazioni partecipanti al capitale di SPT e CPT ai fini della prevista razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20);

Considerato che:

-l'Assemblea dei Soci di CPT, nella seduta del 22.07.2020, ha approvato le linee di indirizzo programmatiche ed esecutive per verificare la possibilità di realizzare un processo di aggregazione societaria, mediante fusione per incorporazione di “Consorzio Pubblici Trasporti S.p.a.” in “SPT Holding S.p.a.”, dando mandato al Consiglio di amministrazione di dare seguito a quanto deliberato;

Rilevato che:

-I Presidenti dei Consigli di amministrazione delle società interessate dal processo di fusione, con proprie determinazioni, effettuavano la scelta del criterio misto patrimoniale-reddituale come metodo più opportuno e normativamente corretto per la valutazione delle società pubbliche interessate ai fini della determinazione del rapporto di cambio e del progetto di fusione;

-nell'elaborato finale del 19.12.2022, si prendeva atto della decisione espressa dagli organi amministrativi delle società per il criterio di valutazione costituito dal patrimonio netto rettificato e si procedeva allo sviluppo del rapporto di cambio delle azioni ed alla determinazione della modalità di assegnazione delle stesse, secondo le seguenti ripartizioni:

Soci	N. Azioni	%
Amministrazione Provinciale di Como	350.952	22,08%
Comune di Como	568.223	35,74%
Comuni ex Soci di CPT	670.524	42,18%
Totale	1.589.699	100,00%

Vista la relazione presentata dal Dott. Giuseppe Fasana in data 14.12.2022, in forza della nomina effettuata dal Tribunale di Como in data 11 Aprile 2022, relativa all'attestazione della congruità del rapporto di cambio delle azioni e delle quote ex art. 2501-sexies, comma 3, Cod. Civ. e 737 Cod. Proc. Civ.;

Preso atto delle risultanze dell'attività del gruppo legale che ha redatto la bozza di progetto di fusione, la bozza di nuovo statuto e la bozza di relazione congiunta degli amministratori;

Preso atto dell'opportunità emergente dalla compagine della risultante e dalle modalità di governance delineate all'interno della bozza di nuovo statuto, di stipulare tra i Comuni soci di CPT, dei patti atti a regolare i loro rapporti, impegnandosi a rispettarli, adempiendo non appena richiesto agli impegni descritti nel documento allegato.

Vista la determinazione n. 9 del Consiglio di amministrazione del 19.12.2022 di CPT S.p.a. avente ad oggetto: "Approvazione progetto di fusione per incorporazione e statuto società incorporante. Attribuzione al presidente del Cda dei relativi poteri. Delibere inerenti e conseguenti." con cui, a seguito dei lavori svolti dai gruppi di lavoro costituiti, si è approvato il progetto di fusione per incorporazione ex art. 2501 ter cod. civ.,

corredato dai seguenti documenti:

- nuovo Statuto;
- situazione economico patrimoniale al 31/08/2022 di CPT S.p.a. approvata il 30/11/2022 con parere favorevole del Collegio Sindacale con funzione di revisione;
- situazione economico patrimoniale al 31/08/2022 di SPT Holding S.p.a. approvata il 30/11/2022 con parere favorevole del Collegio Sindacale e del revisore contabile;
- Relazione dell'esperto ex art. 2501-sexies cod. civ.;
- Progetto di fusione

Vista la determinazione del 19.12.2022 del Consiglio di amministrazione di CPT S.p.a. con cui si è approvato il progetto di fusione con i relativi elaborati documentali;

Visto il deposito di tutta la documentazione del Progetto di fusione e dello Statuto in data 20.12.2022 presso la Camera di Commercio di Como-Lecco;

Rilevato che l'operazione descritta in premessa:

-si inquadra nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Porlezza;

-si pone in un'ottica di contenimento dei costi di funzionamento, in attuazione dell'art. 20, comma 2, lett. e), f) e g) del TUSP, che prevede, tra l'altro, la razionalizzazione delle partecipazioni in società che svolgono "attività analoghe o similari" a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. In particolare, in conformità con il quadro normativo di riferimento, la fusione consentirà:

1. la realizzazione di sinergie di scopo e di economie di scala, trattandosi di società partecipate sostanzialmente dai medesimi Enti locali soci, a favore dei quali erogano, in house providing, servizi pubblici locali analoghi e/o comunque connessi;
2. il consolidamento della situazione patrimoniale con correlati benefici nel reperimento delle risorse economico-finanziarie funzionali al miglior espletamento dei servizi erogati ed alla loro eventuale implementazione;
3. la razionalizzazione delle spese di amministrazione e gestione.

Preso atto dell'esito positivo del referto di controllo, di cui ai pareri allegati, che formano parte integrante della presente delibera;

Visto il parere del Revisori dei Conti che si allega;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che la Commissione Consiliare competente ha esaminato la pratica in data 27.02.2023;

Presenti votanti n. 11,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- Di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare il progetto di fusione inversa per incorporazione di "Consorzio Pubblici Trasporti S.p.a." e "Spt Holding S.p.a." allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- Di approvare le modifiche, meglio specificate in premessa, allo Statuto sociale della Società Spt Holding S.p.a. in conformità allo statuto allegato al progetto di fusione e di cui fa parte integrante e sostanziale.
- Di approvare, **così come emendati**, i patti parasociali da sottoscrivere da parte degli attuali Comuni soci di CPT ed allegati alla presente delibera (Allegato B);
- Di autorizzare il Sindaco o il suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci delle società CPT S.p.a. ed SPT Holding S.p.a. che saranno appositamente convocate per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione e, per quanto di competenza, ad esprimere il voto favorevole in ordine alla approvazione del progetto di fusione sopra descritto, nonché di attuare la presente deliberazione consiliare con facoltà di

apporte ai documenti attuativi, ivi inclusi i patti di cui sopra, ogni modifica non sostanziale ritenuta necessaria e di dar mandato all'Organo di Competenza della suddetta società a compiere tutto quanto utile e necessario per l'attuazione della deliberazione di fusione, intervenendo all'atto di fusione e apportando eventuali modifiche che si rendessero utili o necessarie.

INDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 11,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.

Al termine della seduta il Sindaco chiede di effettuare un minuto di raccoglimento in memoria del Sig. Cavaliere Maggi Mario.

Concluso il raccoglimento, esauriti gli argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 19.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

ERCULIANI RAG. SERGIO

DOTT.SSA GIANOTTI SILVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
